


Assegno per il nucleo familiare





Premessa

La legge prevede alcuni sostegni al lavoratore, al pensionato e alle loro famiglie.

Tra questi c'è l'assegno per il nucleo familiare. Si tratta di un aiuto che viene pagato dall'Inps o dal datore di lavoro direttamente sulla busta paga del lavoratore ed è di importo diverso a seconda della tipologia del nucleo familiare e del reddito.

*Che cos'è l'assegno per il nucleo familiare?
Per quali familiari può essere chiesto?
Quali sono i limiti di reddito da rispettare per averne diritto?*

A queste e a numerose altre domande risponde questa guida che ha funzione esclusivamente divulgativa e che non può in ogni caso costituire fonte di diritto. Per una conoscenza più completa della normativa che regola la materia, si rinvia alle leggi vigenti e alle disposizioni contenute nelle circolari dell'Istituto

www.inps.it

Assegno per il nucleo familiare

Che cos'è

L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno per legge. Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS) a particolari condizioni.

L'assegno spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

A chi spetta

L'assegno per il nucleo familiare spetta solo ai lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità indennizzata, assistiti per tubercolosi), ai pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai pensionati dei fondi speciali (autoferrotranvieri, elettrici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri). Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati, a coloro cioè che si sono iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi istituita a partire da gennaio 1996 (legge 335/95) e che versano lo specifico contributo (si veda capitolo a parte).

Nel settore privato

- Lavoratori dipendenti in attività
- disoccupati indennizzati
- lavoratori cassaintegrati
- lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili
- lavoratori assenti per malattia o maternità
- lavoratori richiamati alle armi
- lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
- lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale
- assistiti per tubercolosi
- pensionati ex lavoratori dipendenti
- caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e proprietari armatori imbarcati
- soci di cooperative
- lavoratori assunti a tempo parziale

L'assegno per il nucleo familiare, dal 1° gennaio 1998, spetta anche agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (vedi capitolo a parte):

- collaboratori coordinati e continuativi
- venditori porta a porta
- liberi professionisti.

Nel settore pubblico

- Lavoratori e pensionati (Stato ed aziende autonome, Regioni, Province e Comuni, Enti pubblici, Sanità ecc.).

Che cos'è



Soggetti esclusi

Sono esclusi dalla prestazione i seguenti soggetti:

1. piccoli coltivatori diretti per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
2. coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
3. pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

A questi soggetti si applica una disciplina speciale sugli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione delle pensioni.

Il nucleo familiare

Per ottenere l'assegno i componenti del nucleo familiare devono rispondere a specifici requisiti.

Essi variano a seconda che chi richiede l'assegno sia un lavoratore dipendente o un titolare di pensione diretta oppure un titolare di pensione ai superstiti.

Se si tratta di lavoratori dipendenti o di titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità ecc.) il nucleo familiare può essere composto da:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati, e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) aventi un'età inferiore ai 18 anni. Sono equiparati agli affidati i minori "in accasamento" o in collocamento eterofamiliare: si tratta cioè di quei bambini affidati ai servizi sociali e collocati in una famiglia;
- i figli (ed equiparati) maggiorenni inabili, che si trovano, per difetto fisico o mentale nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente minori di età – o maggiorenni inabili – a condizione che:

1. siano orfani di entrambi i genitori;
2. non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Queste persone fanno parte del nucleo anche se:

- non sono conviventi con il richiedente;
- non sono a carico del richiedente;
- non sono residenti in Italia se il richiedente è cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione europea o di altro Stato estero col quale esiste apposita Convenzione.

Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori, per i quali è richiesta la convivenza.

Il coniuge

Il coniuge per far parte del nucleo familiare, non deve essere separato legalmente o divorziato né avere abbandonato la famiglia.

Si considerano non conviventi anche i "separati in casa" cioè coloro che sono stati autorizzati, in via temporanea, dal giudice a vivere nella stessa abitazione.

Il nucleo familiare



I nipoti

Non tutti i nipoti possono far parte di quello che viene identificato come nucleo familiare. Ne possono far parte:

I nipoti collaterali

L'assicurato può chiedere l'assegno per i nipoti in linea collaterale: si tratta di figli di fratelli o di sorelle, minori di 18 anni o maggiorenni inabili, che sono orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla pensione ai superstiti. In caso contrario non possono fare parte del nucleo e quindi non hanno diritto ad alcuna prestazione.

Il nipote in linea collaterale, formalmente affidato, è equiparato ai figli e quindi entra a far parte del nucleo del richiedente anche se è orfano di un solo genitore o titolare di pensione ai superstiti.

I nipoti diretti

La sentenza della Corte Costituzionale 180/99 ha equiparato i nipoti in linea diretta

- il cui ascendente diretto sia il nonno (e non lo zio) – ai figli legittimi anche se non sono formalmente affidati.

I nipoti diretti, quando sono minori di 18 anni, hanno diritto alla prestazione non solo in presenza dei requisiti sopra indicati a proposito dei nipoti collaterali, ma – in via alternati-

va – anche in presenza dei seguenti requisiti:

- sono in uno stato di bisogno, in quanto non economicamente autosufficienti;
- sono mantenuti dal nonno – nonna che richiede l'assegno.

L'INPS deve verificare se nonno e nipote vivono sotto lo stesso tetto; se invece non c'è convivenza deve stabilire se esiste una situazione di mantenimento effettivo.

Il mantenimento si verifica quando il nipote non è autosufficiente economicamente, quando cioè non ha redditi personali superiori alla pensione minima INPS aumentata del 30%.

Non fanno parte del nucleo

Sono esclusi dal nucleo del richiedente:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia, fanno eccezione (e quindi fanno parte del nucleo familiare) i casi indicati nel paragrafo "Residenza all'estero" a pagina 8;
- i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
- i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili, anche se studenti o apprendisti;
- i figli minorenni, maggiorenni inabili, che sono coniugati;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti (ad eccezione dei nipoti viventi a carico dell'ascendente) – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;
- i genitori ed equiparati, e gli altri ascendenti.

Per i titolari di pensione ai superstiti

Nel caso di pensione ai superstiti (naturalmente derivante da lavoro dipendente) possono far parte del nucleo familiare:

- a) il coniuge superstite contitolare della pensione;
- b) i figli ed equiparati minorenni titolari o contitolari della pensione;
- c) i figli ed equiparati maggiorenni inabili, anche se non contitolari della pensione.

Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona. In questo caso si tratta di orfano o vedova minorenne o maggiorenne inabile, titolare di pensione ai superstiti che, se risponde ai requisiti di legge, ha diritto all'assegno per se stesso.

Il nucleo familiare



Residenza all'estero

Può far parte del nucleo familiare del richiedente che risieda sia in Italia sia all'estero, a condizione che colui che richiede l'assegno sia cittadino italiano.

Se, invece, il richiedente – anche se lavora o è pensionato in Italia – non è cittadino italiano, il familiare:

- fa parte del nucleo familiare e quindi può avere l'assegno, se risiede in Italia;
- non fa parte del nucleo familiare e quindi non può ricevere l'assegno, se risiede all'estero.

Il familiare fa tuttavia parte del nucleo familiare se colui che ha chiesto l'assegno:

- 1) è cittadino di uno Stato dell'Unione europea;
- 2) è cittadino di uno Stato estero che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio (cosiddetta "condizione di reciprocità");
- 3) è cittadino di uno Stato estero che ha stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Non fa parte comunque del nucleo familiare di lavoratore o pensionato (sia italiano sia straniero) residente all'estero al quale spetti già un trattamento di famiglia a carico dello Stato estero (salvo che si tratti degli stati della ex Jugoslavia e del Liechtenstein).

L'affidamento congiunto

In caso di divorzio o di separazione legale con affidamento congiunto dei figli, il diritto all'assegno per il nucleo familiare scatta a favore di entrambi i coniugi affidatari.

Può essere stabilito di comune accordo quale dei due coniugi deve richiedere l'autorizzazione al trattamento di famiglia. In caso di contrasto tra i coniugi affidatari, viene utilizzato il criterio della convivenza per valutare intorno a quale dei due coniugi affidatari si è ricomposto il nucleo familiare.

Il reddito familiare

Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti stabiliti ogni anno per legge.

Il reddito è costituito non soltanto da quello del richiedente ma da quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare.

Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2003, si deve considerare il reddito prodotto nel 2001.

Quali redditi

Concorrono a formare il reddito del nucleo:

1. i redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, redditi d'impresa, pensioni e vitalizi, redditi da terreni e fabbricati ecc.)
I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, obbligatori per legge.

Tra i redditi assoggettabili all'IRPEF devono essere compresi:

- quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione o di pensione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di prestazioni ecc.);
- i redditi prodotti all'estero che, se fosse-

ro prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione IRPEF;

- i redditi da lavoro, conseguiti presso Enti internazionali aventi sede nel territorio italiano, ma non soggetti alla normativa tributaria italiana (ad esempio la FAO);
- gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio (non si tiene conto della parte degli assegni destinata al mantenimento dei figli);

2. i redditi di qualsiasi natura, se di importo complessivamente superiore a euro 1032,92:

- quelli esenti da imposta (pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti; pensioni sociali, assegni accessori alle pensioni privilegiate di prima categoria ecc.);
- quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (rendite da Bot, da Cct, e da altri titoli emessi dallo Stato, interessi bancari e postali, premi e vincite del lotto e dei concorsi a pronostici ecc.).

Gli arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione, poiché concorrono a formare il reddito del nucleo nell'anno in cui vengono percepiti, sono considerati nel reddito complessivo e quindi possono causare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione per quell'anno.

Il reddito familiare



I redditi esclusi

Non devono, invece, essere compresi:

- i trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita ecc.);
- le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- l'assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge;
- gli arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quello di pagamento;
- le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF (attualmente euro 46,50 al giorno per trasferte in Italia e euro 77,48 per trasferte all'estero);
- le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le pensioni di guerra e le rendite INAIL;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
- gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS;
- l'indennità di frequenza ai minori invalidi civili;
- le indennità ai sordi prelinguali e ai ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni causati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati.

Il reddito negativo

Può capitare che un familiare in un anno abbia avuto un reddito complessivo negativo derivante da perdite di esercizio connesse ad attività di lavoro autonomo o di impresa. In questo caso, la perdita non deve essere sottratta dal reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto il reddito complessivo negativo dei singoli componenti il nucleo familiare è considerato sempre uguale a zero. In altri termini la perdita di reddito da parte di un componente del nucleo familiare non può comportare una riduzione del reddito prodotto dagli altri componenti.

Il 70%

Il riconoscimento dell'assegno in favore del lavoratore dipendente o del pensionato è condizionato dal fatto che il reddito complessivo derivi prevalentemente dal lavoro dipendente o dalla pensione.

L'assegno, infatti, spetta solo se la somma dei redditi - derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) - riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare. Se, ad esempio, un nucleo familiare composto da 4 persone (richiedente, coniuge, due figli minorenni) ha un reddito di 21.000 euro l'anno, l'assegno familiare spetta soltanto se almeno 14.700 euro (il 70%) derivano da lavoro dipendente o da pensione.

Se, invece, i 21.000 euro sono composti da 13.000 euro derivanti da lavoro dipendente o da pensione e da 8.000 euro derivanti da altri redditi (ad esempio da lavoro autonomo), l'assegno non spetta perché i 13.000 euro non rappresentano il 70% del reddito complessivo del nucleo.

I redditi da lavoro dipendente


Nella somma dei redditi che contribuiscono a formare la quota del 70% rientrano:

1. i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata, quali gli arretrati spettanti su pensioni o retribuzioni, l'indennità sostitutiva del preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni ecc. Sono esclusi invece i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
2. i redditi da lavoro dipendente conseguiti all'estero o presso Enti internazionali, con sede in Italia, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
3. gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge - ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o divorzio.

I redditi da pensione

Anche i redditi da pensione contribuiscono a formare la quota del 70% in quanto - a questi fini - la legge stabilisce che le pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente. Ciò vale anche per le pensioni liquidate in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e colo-

Il reddito familiare



ni). Vi rientrano inoltre le pensioni o gli assegni esenti da IRPEF (pensioni sociali, pensioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, assegni accessori alle pensioni di prima categoria), nel caso in cui superino il limite complessivo annuo di 1032,92 euro.

Le prestazioni previdenziali

Contribuiscono a formare la quota del 70% anche le prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente (integrazioni salariali, indennità di disoccupazione e mobilità, malattia e maternità, indennità per tubercolosi ecc.).

Come si calcola

La misura dell'assegno è in rapporto a specifici livelli di reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare.

Al lavoratore l'assegno spetta per intero - qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro - per:

- ogni mese (26 giornate) di lavoro se ha effettuato 104 ore se operaio, e 130 se impiegato;
- ogni settimana (sei giornate) se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;

- ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

In sostanza, nel caso in cui il lavoratore, in alcune settimane del mese, non abbia raggiunto le 24 o le 30 ore, ma ha accumulato nel corso del mese le ore richieste, l'assegno deve essere corrisposto per intero.

Se, invece, nella settimana non si effettuano almeno le 24 o le 30 ore il lavoratore ha diritto a tanti assegni giornalieri per quanti sono i giorni di effettivo lavoro, prestato nelle settimane o frazioni di settimana in cui non sia stato raggiunto il minimo di ore lavorative.

L'assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o indennizzata, e cioè nelle giornate in cui il lavoratore è assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale.

In caso di settimana corta, cioè quando l'orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l'assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato. Viene pagato in maniera ridotta quando non sono lavorate tutte le giornate e spettano tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate lavorate con esclusione del sabato.

Se si lavora part time

Il lavoro part time può essere orizzontale, se il lavoro è svolto per tutti i giorni della settimana ad orario ridotto; e verticale se il lavoro è svolto per alcuni giorni della settimana ad orario normale oppure per alcune settimane o per alcuni mesi. I contratti collettivi possono prevedere una terza forma di part time, orizzontale e verticale nello stesso tempo. In caso di part time la prestazione dell'assegno è differente a seconda delle ore di lavoro svolte nella settimana.

Almeno 24 ore

L'assegno spetta nella misura intera (sei assegni giornalieri nella settimana) se la prestazione lavorativa settimanale è di durata non inferiore alle 24 ore. Se il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore di lavoro in ogni settimana l'assegno spetta per tutti i giorni della settimana, compreso il sabato in caso di settimana corta.

Meno di 24 ore

Ai lavoratori in part time, che lavorano meno di 24 ore settimanali, spetta l'assegno per il nucleo familiare solo per le giornate in cui vi è stata effettiva prestazione lavorativa. In caso di settimana corta, il sabato non lavorato è escluso dal pagamento degli assegni.

Ai lavoratori in part time orizzontale con orario di lavoro inferiore alle 24 ore settimanali, l'assegno per il nucleo familiare spetta anche per le giornate di assenza dal lavoro retribuite o indennizzate (malattia, maternità, infortunio sul lavoro) verificatesi nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

I limiti del reddito

Il diritto all'assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo; sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali e per quelli con soggetti inabili.

A questo punto, è necessario "entrare" nella famiglia per stabilire i redditi di ogni singolo componente. Nelle seguenti tabelle sono indicati i livelli di reddito e la misura delle prestazioni familiari per il periodo **1° luglio 2005 - 30 giugno 2006**.

Il reddito familiare



1. Nuclei con almeno un figlio minore (senza componenti inabili)

Hanno diritto all'assegno base + gli aumenti previsti dalla legge 550/95 (per i nuclei con figli minori) + euro 10,33 dal secondo figlio + euro 43,38 dal terzo figlio + gli aumenti previsti dalla legge 663/96 (per i nuclei con figli) + gli aumenti previsti dalla legge 450/97 e dal Decreto Ministeriale 13.5.98 (per i nuclei con figli). Tali nuclei si suddividono nelle seguenti tipologie:

- nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili); (Tabella 1)
- nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili); (Tabella 2)
- nuclei familiari in cui sono presenti solo minori orfani titolari di pensione ai superstiti, non inabili. (Tabella 3)

2. Nuclei con almeno un figlio minore (con almeno un componente inabile)

Hanno diritto all'assegno base + gli aumenti previsti dalla legge 550/95 (per i nuclei con figli minori) + euro 10,33 dal secondo figlio + euro 43,38 dal terzo figlio + gli aumenti previsti dalla legge 663/96 (per i nuclei con figli minori e inabili) + gli aumenti previsti dalla legge 450/97 e dal Decreto Ministeriale 13.5.98 (per i nuclei con figli e inabili). Tali

nuclei si suddividono nelle seguenti tipologie:

- nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno un componente inabile); (Tabella 4)
- nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno un componente inabile); (Tabella 5)
- nuclei familiari in cui sono presenti orfani titolari di pensione ai superstiti, di cui almeno un minore, e con almeno un componente inabile. (Tabella 6)

3. Nuclei senza figli minori (con almeno un figlio maggiorenne inabile)

Hanno diritto all'assegno base + euro 10,33 dal secondo figlio + euro 43,38 dal terzo figlio + gli aumenti previsti dalla legge 663/96 (per i nuclei con inabili) + gli aumenti previsti dalla legge 450/97 e dal Decreto Ministeriale 13.5.98 (per i nuclei con figli e inabili). Tali nuclei si suddividono nelle seguenti tipologie:

- nuclei familiari con entrambi i genitori, con almeno un figlio maggiorenne inabile; (Tabella 7)
- nuclei con un solo genitore e con almeno un figlio maggiorenne inabile; (Tabella 8)
- nuclei con soli orfani maggiorenni inabili, titolari di pensione ai superstiti. (Tabella 9)

4. Nuclei senza figli (con fratelli, sorelle o nipoti inabili)

Hanno diritto all'assegno base + gli aumenti previsti dalla legge 663/96 (per i nuclei con inabili). Tali nuclei si suddividono nelle seguenti tipologie:

- nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile); (Tabella 10)
- nuclei in cui il richiedente sia celibe/nubile, separato/separata, divorziato/divorziata, vedovo/vedova, abbandonato/abbandonata senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile). (Tabella 11)

5. Nuclei senza figli (in cui non ci siano fratelli, sorelle o nipoti inabili)

Hanno diritto solo all'assegno base e si suddividono nelle seguenti tipologie:

- nuclei familiari senza figli, in cui non siano presenti componenti inabili (può essere un nucleo con i soli coniugi oppure entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote); (Tabella 12)
- nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe/nubile, separato/separata, divorziato/divorziata, vedovo/vedova, abbandonato/abbandonata, senza figli, con almeno un fratello, una sorella o nipote non inabile; (Tabella 13)
- nuclei con solo coniugi, o con entrambi i

coniugi - di cui almeno uno inabile - senza figli con fratelli, sorelle o nipoti non inabili; (Tabella 14)


- nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe/nubile, separato/separata, divorziato/divorziata, vedovo/vedova, abbandonato/abbandonata e inabile, senza figli, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile. (Tabella 15)

DA RICORDARE

I fratelli, le sorelle o nipoti non hanno diritto agli aumenti di euro 10,33 e di euro 43,38. Nel caso in cui, tra i componenti il nucleo, vi siano fratelli, sorelle o nipoti, dagli importi degli assegni indicati nelle tabelle devono essere detratte le seguenti cifre:

- a) euro 10,33 - se c'è un solo figlio - per il primo fratello, sorella o nipote, euro 53,71 per gli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;*
- b) euro 53,71 - se ci sono almeno 2 figli - per ogni fratello, sorella o nipote.*

L'importo indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 è comprensivo di tutte le maggiorazioni. In base a queste, per i nuclei composti da più di 7 componenti, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 deve essere maggiorato del 10% per ogni componente oltre il settimo, tale importo è



Il reddito familiare

maggiorato di ulteriori euro 53,71 per ogni componente oltre il settimo. L'importo indicato nelle tabelle 10 e 11 comprende l'assegno base più gli aumenti previsti per i nuclei con gli inabili.

NOTA: le tabelle contenute in questa guida, indicate con una numerazione da 1 a 15 corrispondono a quelle che nelle circolari dell'Inps vanno dalla numero 11 alla numero 21/D.

Assegno per il nucleo familiare

Tabelle

Tabella 1

Nuclei familiari in cui sono presenti entrambi i genitori e almeno un figlio minore (senza componenti inabili)

Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
Fino a 12.229,35	-	-	130,66	250,48	358,94	492,18	619,75
12.229,36 - 15.132,73	-	-	114,65	220,53	339,83	481,34	600,64
15.132,74 - 18.035,55	-	-	92,45	190,57	312,97	473,07	584,11
18.035,56 - 20.937,23	-	-	65,59	158,04	283,02	453,97	565,00
20.937,24 - 23.841,18	-	-	43,90	111,55	241,70	407,48	507,68
23.841,19 - 26.743,98	-	-	25,82	81,60	217,43	390,96	488,57
26.743,99 - 29.647,93	-	-	15,49	57,33	176,63	364,10	466,88
29.647,94 - 32.549,63	-	-	15,49	38,73	135,83	339,31	439,50
32.549,64 - 35.452,45	-	-	12,91	25,82	102,77	317,62	426,08
35.452,46 - 38.354,69	-	-	12,91	25,82	91,93	225,18	398,70
38.354,70 - 41.259,21	-	-	12,91	23,24	91,93	154,42	292,83
41.259,22 - 44.162,01	-	-	-	23,24	78,50	154,42	218,98
44.162,02 - 47.065,41	-	-	-	23,24	78,50	132,21	218,98
47.065,42 - 49.968,21	-	-	-	-	78,50	132,21	189,02
49.968,22 - 52.872,17	-	-	-	-	-	132,21	189,02
52.872,18 - 55.776,13	-	-	-	-	-	-	189,02




Tabella 2

**Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore
(senza componenti inabili)**

Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 14.164,55	-	99,68	184,89	412,13	554,16	724,59	891,92
14.164,56 - 17.067,95	-	79,53	164,75	372,37	531,43	715,81	869,20
17.067,96 - 19.969,62	-	54,23	136,34	332,60	491,67	701,86	843,89
19.969,63 - 22.873,01	-	23,24	102,26	289,73	454,48	676,04	821,17
22.873,02 - 25.776,97	-	20,66	73,85	230,34	403,35	616,65	744,21
25.776,98 - 28.679,78	-	20,66	48,55	190,57	369,27	593,93	721,49
28.679,79 - 31.582,58	-	-	34,09	159,07	315,56	559,84	693,09
31.582,59 - 34.485,41	-	-	34,09	136,34	261,33	528,34	659,00
34.485,42 - 37.387,65	-	-	28,41	119,30	221,56	499,93	639,37
37.387,66 - 40.292,17	-	-	28,41	119,30	204,52	378,05	605,29
40.292,18 - 43.195,55	-	-	28,41	102,26	204,52	284,05	465,84
43.195,56 - 46.097,23	-	-	-	102,26	176,11	284,05	369,27
46.097,24 - 49.001,19	-	-	-	102,26	176,11	244,28	369,27
49.001,20 - 51.904,56	-	-	-	-	176,11	244,28	318,14
51.904,57 - 54.808,51	-	-	-	-	-	244,28	318,14
54.808,52 - 57.711,32	-	-	-	-	-	-	318,14

Tabella 3

**Nuclei familiari in cui sono presenti minori orfani
titolari di pensione ai superstiti (non inabili)**

Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 14.164,55	54,23	90,90	217,94	396,64	512,33	651,25	783,98
14.164,56 - 17.067,95	20,66	76,95	200,90	368,23	492,70	639,89	764,36
17.067,96 - 19.969,62	18,08	56,81	178,18	334,15	461,20	631,11	744,21
19.969,63 - 22.873,01	-	34,09	149,77	302,64	432,79	611,48	724,59
22.873,02 - 25.776,97	-	28,41	127,05	251,51	390,44	560,36	664,68
25.776,98 - 28.679,78	-	28,41	107,42	223,11	364,62	543,31	645,05
28.679,79 - 31.582,58	-	-	96,06	197,80	322,27	517,49	622,33
31.582,59 - 34.485,41	-	-	96,06	177,66	279,40	492,18	596,51
34.485,42 - 37.387,65	-	-	81,60	163,72	245,32	469,46	579,46
37.387,66 - 40.292,17	-	-	81,60	163,72	231,37	372,88	554,16
40.292,18 - 43.195,55	-	-	81,60	140,99	231,37	295,93	440,54
43.195,56 - 46.097,23	-	-	-	140,99	199,87	295,93	366,68
46.097,24 - 49.001,19	-	-	-	140,99	199,87	256,16	366,68
49.001,20 - 51.904,56	-	-	-	-	199,87	256,16	315,56
51.904,57 - 54.808,51	-	-	-	-	-	256,16	315,56
54.808,52 - 57.711,32	-	-	-	-	-	-	315,56



Tabella 4

**Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore
(in cui sia presente almeno un componente inabile)**

Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE							
	1	2	3	4	5	6	7	
fino a 21.906,54	-	-	-	139,44	270,11	388,38	529,88	668,81
21.906,55 - 24.808,79	-	-	-	122,40	238,60	368,75	521,62	648,67
24.808,80 - 27.711,59	-	-	-	99,68	204,52	337,25	510,26	629,04
27.711,60 - 30.614,98	-	-	-	73,85	170,43	306,26	490,12	608,90
30.614,99 - 33.517,81	-	-	-	48,55	119,30	260,81	438,99	546,41
33.517,82 - 36.421,17	-	-	-	28,41	88,31	234,99	421,95	526,79
36.421,18 - 39.322,87	-	-	-	15,49	62,49	189,54	393,54	500,96
39.322,88 - 42.226,82	-	-	-	15,49	39,77	147,19	368,23	475,66
42.226,83 - 45.128,49	-	-	-	12,91	28,41	113,10	342,41	458,61
45.128,50 - 48.032,44	-	-	-	12,91	28,41	98,64	243,25	430,21
48.032,45 - 50.935,25	-	-	-	12,91	23,24	98,64	166,30	313,49
50.935,26 - 53.839,20	-	-	-	-	23,24	81,60	166,30	237,05
53.839,21 - 56.741,45	-	-	-	-	23,24	81,60	137,89	237,05
56.741,46 - 59.645,40	-	-	-	-	-	81,60	137,89	197,29
59.645,41 - 62.549,35	-	-	-	-	-	-	137,89	197,29
62.549,36 - 65.452,75	-	-	-	-	-	-	-	197,29

Tabella 5

**Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore
(in cui sia presente almeno un componente inabile)**

Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 23.841,18	-	106,91	198,84	445,70	600,12	783,98	965,26
23.841,19 - 26.743,98	-	86,25	178,18	403,87	573,27	772,10	941,50
26.743,99 - 29.647,93	-	56,29	145,64	359,45	531,43	760,22	911,55
29.647,94 - 32.549,63	-	23,76	110,01	315,04	493,22	730,79	887,79
32.549,64 - 35.452,45	-	20,66	77,47	249,45	433,82	665,20	804,64
35.452,46 - 38.354,69	-	20,66	53,71	208,13	398,19	641,44	780,88
38.354,70 - 41.259,21	-	-	35,64	172,50	341,38	605,80	748,35
41.259,22 - 44.162,01	-	-	35,64	145,64	281,99	570,17	712,71
44.162,02 - 47.064,96	-	-	29,95	127,56	237,57	540,73	692,05
47.064,97 - 49.968,21	-	-	29,95	127,56	220,01	410,07	656,42
49.968,22 - 52.871,04	-	-	29,95	106,91	220,01	305,74	502,00
52.871,05 - 55.774,42	-	-	-	106,91	184,38	305,74	398,19
55.774,43 - 58.675,52	-	-	-	106,91	184,38	255,65	398,19
58.675,53 - 61.578,92	-	-	-	-	184,38	255,65	332,60
61.578,93 - 64.480,02	-	-	-	-	-	255,65	332,60
64.480,03 - 67.382,83	-	-	-	-	-	-	332,60



Tabella 6

Nuclei familiari con orfani titolari di pensione ai superstiti, di cui almeno un figlio minore (con un componente inabile)

Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 23.841,18	56,29	100,19	233,44	427,63	551,06	698,77	845,44
23.841,19 - 26.743,98	20,66	82,63	215,36	395,09	530,40	689,47	822,20
26.743,99 - 29.647,93	18,08	59,39	191,61	359,45	497,86	678,11	801,54
29.647,94 - 32.549,63	-	35,64	162,17	324,33	465,33	656,93	780,37
32.549,64 - 35.452,45	-	29,95	138,41	270,62	420,91	603,74	715,81
35.452,46 - 38.354,69	-	29,95	117,24	241,19	391,47	585,66	694,63
38.354,70 - 41.259,21	-	-	102,77	211,75	344,48	556,74	670,88
41.259,22 - 44.162,01	-	-	102,77	191,09	300,06	529,88	641,96
44.162,02 - 47.065,96	-	-	85,73	176,11	264,43	503,55	623,88
47.065,97 - 49.968,21	-	-	85,73	176,11	249,45	402,32	597,02
49.968,22 - 52.871,04	-	-	85,73	147,19	249,45	319,69	475,66
52.871,05 - 55.774,42	-	-	-	147,19	209,17	319,69	393,54
55.774,43 - 58.675,52	-	-	-	147,19	209,17	268,04	393,54
58.675,53 - 61.578,92	-	-	-	-	209,17	268,04	329,50
61.578,93 - 64.480,02	-	-	-	-	-	268,04	329,50
64.480,03 - 67.382,83	-	-	-	-	-	-	329,50

Tabella 7

Nuclei familiari con entrambi i genitori, con almeno un figlio maggiorenne inabile

Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 21.906,54	-	-	107,94	170,43	289,22	408,00	526,79
21.906,55 - 24.808,79	-	-	96,58	150,81	274,76	402,32	512,33
24.808,80 - 27.711,59	-	-	73,85	130,66	255,13	393,54	498,38
27.711,60 - 30.614,98	-	-	54,23	107,94	234,99	379,60	483,92
30.614,99 - 33.517,81	-	-	34,09	88,31	221,04	373,91	472,56
33.517,82 - 36.421,17	-	-	15,49	68,17	200,90	359,45	458,61
36.421,18 - 39.322,87	-	-	-	48,55	166,82	339,83	438,47
39.322,88 - 42.226,82	-	-	-	28,41	132,73	319,69	415,75
42.226,83 - 45.128,49	-	-	-	-	98,64	300,06	404,39
45.128,50 - 48.032,44	-	-	-	-	-	223,11	381,66
48.032,45 - 50.935,25	-	-	-	-	-	-	293,86



Tabella 8

**Nuclei familiari con un solo genitore,
senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile**

Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 23.841,18	-	65,59	127,56	252,03	375,98	499,93	624,40
23.841,19 - 26.743,98	-	50,61	113,10	230,86	361,00	494,25	609,42
26.743,99 - 29.647,93	-	35,64	91,93	210,20	340,35	485,47	594,44
29.647,94 - 32.549,63	-	15,49	71,27	189,54	319,69	470,49	582,56
32.549,64 - 35.452,45	-	-	50,61	165,78	304,71	464,29	567,59
35.452,46 - 38.354,69	-	-	29,95	145,12	284,05	449,83	553,13
38.354,70 - 41.259,21	-	-	-	123,95	248,42	428,66	531,95
41.259,22 - 44.162,01	-	-	-	103,29	212,78	408,00	511,29
44.162,02 - 47.065,96	-	-	-	-	177,14	387,34	496,32
47.065,97 - 49.968,21	-	-	-	-	-	307,29	475,66
49.968,22 - 52.871,04	-	-	-	-	-	-	380,63

Tabella 9

Nuclei familiari con soli orfani maggiorenne inabili

Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 23.841,18	41,83	77,47	201,42	325,37	449,83	573,78	697,73
23.841,19 - 26.743,98	15,49	65,59	189,54	304,71	434,86	567,59	683,27
26.743,99 - 29.647,93	-	50,61	165,78	284,05	414,20	558,81	671,39
29.647,94 - 32.549,63	-	29,95	145,12	262,88	393,02	546,93	656,42
32.549,64 - 35.452,45	-	-	123,95	242,22	378,56	538,15	641,44
35.452,46 - 38.354,69	-	-	103,29	218,46	357,39	523,17	626,46
38.354,70 - 41.259,21	-	-	-	197,80	321,75	502,51	605,80
41.259,22 - 44.162,01	-	-	-	177,14	286,12	481,85	585,15
44.162,02 - 47.065,96	-	-	-	-	250,48	460,68	570,17
47.065,97 - 49.968,21	-	-	-	-	-	380,63	549,51
49.968,22 - 52.871,04	-	-	-	-	-	-	457,58



Tabella 10

**Nuclei familiari con entrambi i coniugi senza figli,
(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)**

Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 21.293,84	-	-	98,13	142,03	185,92	229,82	273,72
21.293,85 - 24.194,95	-	-	87,80	123,95	173,01	222,08	260,81
24.194,96 - 27.098,90	-	-	67,14	105,87	154,94	216,91	247,90
27.098,91 - 30.001,71	-	-	49,06	87,80	136,86	204,00	234,99
30.001,72 - 32.905,10	-	-	30,99	67,14	123,95	198,84	222,08
32.905,11 - 35.807,91	-	-	12,91	49,06	105,87	185,92	211,75
35.807,92 - 38.710,73	-	-	-	30,99	74,89	167,85	191,09
38.710,74 - 41.614,10	-	-	-	12,91	43,90	149,77	173,01
41.614,11 - 44.515,79	-	-	-	-	12,91	129,11	160,10
44.515,80 - 47.419,74	-	-	-	-	-	61,97	142,03
47.419,75 - 50.322,55	-	-	-	-	-	-	61,97

Tabella 11

**Nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a,
divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, senza figli
(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)**

Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 23.227,91	-	56,81	98,13	142,03	185,92	229,82	273,72
23.227,92 - 26.131,86	-	43,90	87,80	123,95	173,01	222,08	260,81
26.131,87 - 29.034,67	-	30,99	67,14	105,87	154,94	216,91	247,90
29.034,68 - 31.936,92	-	12,91	49,06	87,80	136,86	204,00	234,99
31.936,93 - 34.839,16	-	-	30,99	67,14	123,95	198,84	222,08
34.839,17 - 37.742,55	-	-	12,91	49,06	105,87	185,92	211,75
37.742,56 - 40.645,94	-	-	-	30,99	74,89	167,85	191,09
40.645,95 - 43.549,33	-	-	-	12,91	43,90	149,77	173,01
43.549,34 - 46.453,28	-	-	-	-	12,91	129,11	160,10
46.453,29 - 49.356,08	-	-	-	-	-	61,97	142,03
49.356,09 - 52.257,77	-	-	-	-	-	-	61,97



Tabella 12

Nuclei familiari senza figli in cui non siano presenti componenti inabili (può essere un nucleo con i soli coniugi oppure con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote)

Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 11.616,08	-	46,48	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
11.616,09 - 14.519,47	-	36,15	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
14.519,48 - 17.422,85	-	25,82	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
17.422,86 - 20.325,10	-	10,33	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
20.325,11 - 23.227,91	-	-	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
23.227,92 - 26.131,86	-	-	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
26.131,87 - 29.034,67	-	-	-	25,82	61,97	139,44	160,10
29.034,68 - 31.936,92	-	-	-	10,33	36,15	123,95	144,61
31.936,93 - 34.839,16	-	-	-	-	10,33	108,46	134,28
34.839,17 - 37.742,55	-	-	-	-	-	51,65	118,79
37.742,56 - 40.645,94	-	-	-	-	-	-	51,65

Tabella 13

Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, (con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile)

Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 13.551,29	-	46,48	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
13.551,30 - 16.455,25	-	36,15	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
16.455,26 - 19.356,92	-	25,82	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
19.356,93 - 22.259,73	-	10,33	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
22.259,74 - 25.164,26	-	-	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
25.164,27 - 28.067,06	-	-	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
28.067,07 - 30.970,45	-	-	-	25,82	61,97	139,44	160,10
30.970,46 - 33.872,14	-	-	-	10,33	36,15	123,95	144,61
33.872,15 - 36.775,52	-	-	-	-	10,33	108,46	134,28
36.775,53 - 39.678,90	-	-	-	-	-	51,65	118,79
39.678,91 - 42.582,29	-	-	-	-	-	-	51,65




Tabella 14

Nuclei familiari senza figli (solo coniugi) o con entrambi i coniugi di cui uno inabile e con altri componenti non inabili (sorelle, fratelli, nipoti)

Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 21.293,84	-	46,48	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
21.293,85 - 24.194,95	-	36,15	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
24.194,96 - 27.098,90	-	25,82	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
27.098,91 - 30.001,71	-	10,33	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
30.001,72 - 32.905,10	-	-	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
32.905,11 - 35.807,91	-	-	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
35.807,92 - 38.710,73	-	-	-	25,82	61,97	139,44	160,10
38.710,74 - 41.614,10	-	-	-	10,33	36,15	123,95	144,61
41.614,11 - 44.515,79	-	-	-	-	10,33	108,46	134,28
44.515,80 - 47.419,74	-	-	-	-	-	51,65	118,79
47.419,75 - 50.322,55	-	-	-	-	-	-	51,65

Tabella 15

Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, (con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile)

Validi dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 (importi in euro)

REDDITO FAMILIARE ANNUO	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 23.227,91	-	46,48	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
23.227,92 - 26.131,86	-	36,15	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
26.131,87 - 29.034,67	-	25,82	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
29.034,68 - 31.936,92	-	10,33	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
31.936,93 - 34.839,16	-	-	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
34.839,17 - 37.742,55	-	-	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
37.742,56 - 40.645,94	-	-	-	25,82	61,97	139,44	160,10
40.645,95 - 43.549,33	-	-	-	10,33	36,15	123,95	144,61
43.549,34 - 46.453,28	-	-	-	-	10,33	108,46	134,28
46.453,29 - 49.356,08	-	-	-	-	-	51,65	118,79
49.356,09 - 52.257,77	-	-	-	-	-	-	51,65

La domanda



Per ottenere il pagamento dell'assegno, l'interessato deve presentare domanda, utilizzando gli appositi moduli dell'INPS e reperibili presso le Sedi (in caso di pagamento diretto) o presso i datori di lavoro per la generalità dei lavoratori dipendenti. Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.

La domanda va presentata:

- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;
- alla sede dell'INPS nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc..

In tutti i casi, cioè, in cui il pagamento sia effettuato direttamente dall'INPS.

DA RICORDARE

Può verificarsi che, anche nel corso dello stesso anno, il lavoratore cambi datore di lavoro, oppure che la competenza del pagamento dell'assegno passi dall'azienda all'INPS. In tal caso è necessario presentare una nuova domanda nonché la relativa documentazione.

Le autorizzazioni

Il datore di lavoro deve pagare l'assegno dietro richiesta diretta del lavoratore che dimostra di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato a ciò dall'INPS.

Occorre l'autorizzazione dell'INPS in caso di richiesta per:

- figli di genitori legalmente separati o divorziati o del coniuge già divorziato;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori;
- figli ed equiparati per i quali non sia stata sottoscritta la prescritta dichiarazione del coniuge del richiedente;
- fratelli, sorelle e nipoti;
- familiari maggiorenni inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%;
- familiari minorenni inabili per i quali non sia già documentata l'incapacità a svolgere i compiti e le funzioni dell'età;
- familiari residenti all'estero.

La domanda va presentata sul modello ANF42.

La dichiarazione dei redditi

Per ottenere l'assegno per il nucleo familiare il richiedente deve allegare alla domanda gli eventuali documenti richiesti dalle specifiche situazioni. La dichiarazione della composizione del nucleo e dei redditi va invece effettuata direttamente sul modulo di domanda.

Chi paga l'assegno

Ai lavoratori

Ai lavoratori in attività, l'assegno viene materialmente corrisposto dal datore di lavoro, in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'INPS il rimborso delle somme pagate. Per alcune categorie di lavoratori l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS senza l'intervento del datore di lavoro (colf, lavoratori agricoli dipendenti, disoccupati ecc.).

Ai pensionati

Ai pensionati l'assegno viene pagato dall'INPS insieme alla rata di pensione.

Le variazioni

Tutte le modifiche che possono comportare una variazione della misura dell'assegno o la perdita dell'intera prestazione debbono esse-

re segnalate a chi eroga l'assegno (datore di lavoro o INPS). Le variazioni possono riguardare i componenti il nucleo (ad esempio la nascita di un figlio), oppure le situazioni che richiedono l'applicazione di una nuova tabella (l'insorgere dell'inabilità, il cambiamento dello stato civile ecc.).

I lavoratori parasubordinati



La disciplina dell'assegno per il nucleo familiare prevista per i lavoratori dipendenti è stata estesa agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti) a partire dal 1° gennaio 1998. Sono interessati coloro che sono soggetti al contributo del 14% (gennaio 2002). In questa aliquota è compresa infatti la quota dello 0,5% per finanziare l'indennità di maternità, gli assegni per il nucleo familiare e l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera.

Le condizioni reddituali

L'assegno spetta nei casi in cui la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa, da vendita porta a porta e da libera professione, è pari o superiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio. Nel caso di un nucleo composto da un lavoratore dipendente e da un lavoratore parasubordinato (reddito misto), il requisito del 70% si considera realizzato sommando le due tipologie di reddito.

Per la parte non esplicitamente disciplinata in modo autonomo si applica la normativa generale riferita ai lavoratori dipendenti. I lavoratori

parasubordinati hanno comunque una disciplina particolare, per quanto riguarda il pagamento dell'assegno che è corrisposto direttamente dall'INPS per i mesi per i quali è stata versata la contribuzione.

La disciplina sull'assegno per il nucleo familiare, per i lavoratori parasubordinati, conteneva norme più restrittive rispetto a quelle attuali che devono essere applicate a partire da gennaio 1998. Dalla suddetta data l'INPS è tenuto a riliquidare d'ufficio le domande già definite e a riliquidare con le nuove norme le domande che verranno presentate per i periodi pregressi.

La domanda

La domanda per ottenere il pagamento dell'assegno deve essere fatta presso la sede dell'INPS della circoscrizione territoriale in cui risiede il lavoratore.

La domanda deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti gli emolumenti e per i periodi non anteriori al 1° gennaio 1998 nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale.

Assegno per il nucleo familiare

L'assegno di sostegno

I nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza e pagato dall'INPS. La prestazione dal 1° gennaio 2002 è pari a euro 110,58 mensili (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali) per tredici mesi l'anno.

L'assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall'ISE o "redditometro".

La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con quelle erogate dall'INPS.

L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento. I Comuni, in presenza di specifici accordi, possono affidare all'INPS il servizio di concessione della prestazione.

L'ISE

L'indicatore della situazione economica (ISE)

Per poter ottenere l'assegno di sostegno l'interessato, oltre ad avere un nucleo composto da almeno tre figli minori, deve possedere un Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superiore a un determinato limite che per l'anno 2004 è pari a euro 20.891,60 e che è elevato per i nuclei che hanno una particolare composizione (con soggetti inabili, con entrambi i genitori che lavorano ecc.), secondo i criteri della scala di equivalenza, specificati di seguito a proposito dell'ISEE.

L'ISE è costituito dalla somma del reddito e dal 20% del patrimonio del nucleo. Per consentire la verifica del diritto alla prestazione, il richiedente deve dichiarare redditi e patrimonio posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare nell'anno precedente a quello per il quale presenta la domanda. I dati, per il calcolo dell'ISE, sono dedotti dalle dichiarazioni che l'interessato è tenuto a presentare per ciascun componente della famiglia. Tali dichiarazioni sono compilate separatamente e oltre alle generalità, indicano il rapporto di ciascuno con il dichiarante, l'attività svolta e la situazione reddituale e patrimoniale, distinta in patrimonio mobiliare e immobiliare. Ogni dichiarazione deve essere firmata dal di-

chiarante che si assume la responsabilità del contenuto.

La situazione reddituale è rappresentata da:

- reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF dell'ultimo anno, al netto dei redditi agrari, ma al lordo di spese mediche, scolastiche, interessi sui mutui, e di altri oneri deducibili;
- proventi dell'attività agricola soggetti all'IVA, al netto dei costi del personale;
- reddito figurativo degli investimenti mobiliari (titoli, azioni, conti correnti).

La situazione patrimoniale immobiliare è costituita dal valore dei fabbricati e terreni edificabili o agricoli intestati a persone fisiche, definito ai fini dell'ICI entro il 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta. La detrazione è applicata per l'importo dell'eventuale mutuo residuo da pagare o, in alternativa, per quello della casa nella quale abita il nucleo.

La situazione patrimoniale mobiliare è rappresentata dal valore di titoli, conti correnti, buoni postali, azioni ecc., posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare è considerato nella valutazione complessiva solo per il 20%.



Assegno per il nucleo familiare

L'ISEE

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

I cittadini che, invece, hanno necessità di richiedere una prestazione sociale a tariffa agevolata, (per le mense scolastiche, per i buoni libro, per le utenze domestiche ecc.) diversa dall'assegno di sostegno e dall'assegno di maternità, devono conoscere l'indicatore della situazione economica equivalente che si ricava dividendo il valore dell'ISE per un indice ricavato dalla scala di equivalenza, secondo il numero dei componenti del nucleo familiare e secondo la tipologia del nucleo (con inabili, un solo genitore ecc.).

La gestione della banca dati relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente è affidata all'INPS che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha validità annuale. La richiesta è subordinata a una dichiarazione da presentare su apposito modulo all'ente interessato, o al Comune o all'INPS o al CAF (Centro Assistenza Fiscale), che attesti la composizione familiare e, specificamente per ciascun componente, la situazione patrimoniale e reddituale dell'ultimo anno. I dati sono elaborati dall'INPS; tale certificazione esclude la necessità di una nuova dichiarazione per ottenere altre prestazioni nell'anno stesso.

La composizione del nucleo familiare è rilevante per stabilire sia le persone che determinano il valore del reddito e del patrimonio sia la misura del parametro correlato al numero e alla qualificazione delle persone.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti che appartengono alla famiglia anagrafica e quindi le persone legate da vincolo di matrimonio, parentela o affinità, adozione, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Da ricordare:

- *le persone a carico ai fini IRPEF devono essere incluse anche se fanno parte di un'altra famiglia anagrafica;*
- *i coniugi, se hanno la stessa residenza, sono considerati nello stesso nucleo anche se fiscalmente a carico di altre persone;*
- *i figli minori sono inclusi nel nucleo del genitore con cui risiedono, anche se fiscalmente a carico di altri. Se in affidamento preadottivo, partecipano al nucleo dell'affidatario;*
- *la persona ricoverata in una comunità si considera anagraficamente a se stante, salvo non possa rientrare nel nucleo del coniuge o della persona della quale è a carico.*

L'ISEE



Il parametro di equivalenza della situazione economica della famiglia è stabilito in base alla composizione quantitativa e qualitativa della stessa. Il quoziente ottenuto dividendo il valore dell'ISE con il parametro determina l'indicatore della situazione da riportare nel certificato, valido per l'ammissione o l'esclusione dalle prestazioni agevolate.

Il parametro è composto da due elementi:

- il coefficiente di riduzione, articolato in una scala di equivalenza, favorevole alle famiglie numerose in quanto ridotto in proporzione al numero crescente dei componenti;
- una maggiorazione del coefficiente, che in tal modo è aumentato con l'effetto pratico di una riduzione ancora più favorevole, prevista nella misura dello 0,50% per ciascun familiare portatore di handicap grave o con invalidità superiore al 66%; e del 20% sia in presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore sia per i nuclei con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Nella tabella sono indicati il parametro o coefficiente in base ai componenti del nucleo familiare, necessari per poter calcolare il valore dell'ISEE.

SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
Primo	1,00
Secondo	1,57
Terzo	2,04
Quarto	2,46
Quinto	2,85

Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:

- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente, o di invalidità superiore al 66%;
- 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

Esempio di calcolo dell'ISEE

Si riporta qui di seguito un esempio pratico di calcolo per il nucleo familiare di cinque persone: marito, moglie e tre figli, con reddito totale costituito dal solo stipendio del capo famiglia, pari a 35.000 euro annui. Il nucleo abita in un appartamento in affitto con canone mensile di 400 euro, pari a 4.800 euro l'anno.

SITUAZIONE REDDITUALE

Retribuzioni totali	35.000,00
Detrazioni per affitto	4.800,00
Totale netto	30.200,00
Valore ISE	30.200,00

Il valore dell'ISEE si ricava dividendo l'ISE per il parametro della scala di equivalenza relativo ad un nucleo di cinque persone, pari a 2,85:

$$30.200,00 : 2,85 = 10.526,00$$

$$\text{Valore ISEE} = 10.526,00$$

